

Tutele più certe

**Pronuncia del Tribunale di Milano su una polizza linked
I giudici fissano i paletti per l'assoggettabilità al Tuf**

DI **PAOLO SOBRINI***

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito la validità di una polizza linked in mancanza del contratto quadro regolante la prestazione dei servizi di investimento.

Spazi limitati per il ricorso

In particolare sono state respinte tutte le domande proposte da un **investitore** nei confronti della banca collocatrice, finalizzate a ottenere il rimborso del premio investito, nel marzo 2006, in una polizza index linked. Tali polizze si caratterizzano per il fatto che le prestazioni della compagnia sono collegate all'andamento di un indice o di un valore di riferimento.

Nel caso specifico, la polizza era collegata all'andamento delle obbligazioni della banca islandese Glitnir Banki hf (ex Islandsbanki), andata in default nel 2008, con conseguente perdita del premio versato da parte dell'investitore. Il Tribunale di Milano, dopo aver ripercorso attentamente la normativa pro tempore vigente nonché l'annoso dibattito giurisprudenziale circa la natura di tali forme di assicurazione, ha

stabilito che, fino al 30 giugno 2007, le polizze linked trovavano la loro disciplina nel Codice delle Assicurazioni, con conseguente **inapplicabilità delle disposizioni del Tuf**, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di stipulare un contratto quadro a pena di nullità.

Vecchi contratti da interpretare

La decisione, che appare ben motivata ed equilibrata, ha preso atto del fatto che l'equiparazione dell'attività distributiva di prodotti finanziari assicurativi con la prestazione di servizi di investimento è avvenuta solo a seguito della **Legge Risparmio** (l. 262/2005).

Così solo a partire dal 1° luglio 2007 la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, realizzata per il tramite di banche e altri intermediari finanziari, è sottoposta alle regole del Tuf e alla vigilanza della Consob, anziché al controllo dell'Isvap/Ivass.

Prima di tale data, l'assoggettabilità al Tuf può derivare soltanto da un'eventuale riqualificazione della polizza come **prodotto finanziario puro**, in assenza di un contenuto assicurativo. Nel caso di specie



la polizza prevedeva, in caso di decesso dell'investitore, l'obbligo di prestazione della compagnia in favore del beneficiario, che implicava quindi l'assunzione di un rischio demografico e, dunque, la coesistenza di una causa mista, ovvero finanziaria e assicurativa. Il Tribunale entra nello specifico e riconosce che la **rivalutazione della prestazione** nell'ordine del

La sentenza ha precisato che controparte negoziale dell'investitore non è la banca collocatrice, ma la compagnia

6% per un'età dell'assicurato sino a 60 anni è un elemento sostanziale a presidio dell'effettività della natura assicurativa del prodotto, fornendo un interessante precedente nel dibattito in tema di riqualificazione dei prodotti assicurativi in finanziari.

Legittimazione passiva

La sentenza del Tribunale di Milano ha altresì il pregio di

aver precisato che controparte negoziale dell'investitore non è la banca collocatrice, bensì la compagnia assicurativa. Pertanto le eventuali domande di nullità o di annullamento proposte nei confronti della prima risultano inammissibili per carenza di legittimazione passiva da parte dell'istituto. Ciò rappresenta quindi un'utile presa di posizione in favore dei soggetti che

curano il collocamento dei prodotti, sempre più spesso destinatari di simili domande in giudizio. Siamo pertanto in presenza di una sentenza di assoluta rilevanza nell'ambito del dibattito giurisprudenziale.

*Counsel studio legale Zitiello Associati
